

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Risposta alle domande più frequenti

- 1 **Chi può essere nominato amministratore di sostegno?**
- 2 **Sussistono ipotesi di incompatibilità o di impedimento a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno?**
- 3 **Si può rifiutare l'incarico di amministratore di sostegno?**
- 4 **Assunto l'incarico, l'amministratore di sostegno è tenuto a proseguirlo in ogni caso?**
- 5 **Quali sono i poteri dell'amministratore di sostegno?**
- 6 **Ci sono soggetti ai quali non è consentito ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno?**
- 7 **Quali sono gli effetti dell'amministrazione di sostegno in capo al beneficiario?**
- 8 **Quali atti può e deve compiere l'amministratore di sostegno?**
- 9 **L'amministratore di sostegno ha dei doveri ai quali non può contravvenire?**
- 10 **Quali atti non può compiere l'amministratore di sostegno?**
- 11 **Cosa avviene agli atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di legge o delle disposizioni del giudice?**
- 12 **E' possibile la revoca dell'amministrazione di sostegno?**
- 13 **Alcune considerazioni finali**

1. **Chi può essere nominato amministratore di sostegno?**

Chiunque può essere nominato amministratore di sostegno. La scelta deve avvenire “con riguardo esclusivo alla cura ed agli interessi del beneficiario” (vedi art. 408 c.c.). La Legge, quindi, non richiede particolari conoscenze o requisiti. Dove, però, la gestione dell'amministrazione di sostegno dovesse richiedere particolari conoscenze (economiche, giuridiche, contabili, amministrative, commerciali, etc) si ritiene opportuno che venga nominato un soggetto capace di poter adeguatamente adempiere agli incarichi devoluti dal giudice tutelare. Non si esclude, comunque, che il giudice tutelare possa nominare un amministratore di sostegno con facoltà da parte di questo di farsi coadiuvare da idoneo professionista (commercialista, medico, avvocato, etc) nell'adempimento di alcuni

particolari compiti. La legge prevede espressamente che possano essere nominati amministratore di sostegno i parenti (o i soggetti stabilmente conviventi) del beneficiario. Ovviamente, chiunque dovesse essere nominato, sarà (e dovrà) essere nominato con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario. Per tal motivo, può anche accadere – quando, ad esempio, sussistano situazioni di rancore o di contrapposizione tra familiari – che il giudice tutelare decida di nominare un soggetto estraneo alla compagine familiare.

2. Sussistono ipotesi di incompatibilità o di impedimento a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno?

Secondo quanto dispone l'art. 408 c.c., sussiste incompatibilità alla funzione di amministratore per gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura, o in carico, il beneficiario. Queste figure non possono ricoprire la funzione di amministratore di sostegno. Ancora, però, la lettura e l'applicazione di questa norma non è univoca. Esistono, infatti, precedenti giurisprudenziali in cui – sul presupposto che gli operatori sociosanitari sono spesso gli unici amministratore di sostegno potenziali su cui l'autorità giudiziaria può fare affidamento – si consente che possano essere nominati. Nominando, comunque, persone fisiche diverse da quelle che abbiano (o abbiano avuto) per ragioni d'ufficio contatti con il beneficiario. Per quanto riguarda le ipotesi di incapacità, esse vanno ricercate tra quelle previste per la figura del tutore (interdizione). Non può essere nominato amministratore di sostegno: - colui che non ha la libera disponibilità del proprio patrimonio; - il figlio riguardo al quale tale esclusione sia stata stabilita (con disposizione scritta) da parte del genitore; - colui che abbia o stia per avere una lite (un contenzioso) con l'amministrando, tale da poter pregiudicare l'interesse di quest'ultimo; - chi sia stato rimosso da una tutela o dichiarato decaduto o sospeso dalla potestà genitoriale; - il fallito.

3. Si può rifiutare l'incarico di amministratore di sostegno?

No. Esistono precedenti giurisprudenziali in cui viene punita la condotta di chi, nominato amministratore di sostegno dall'autorità giudiziaria, ha rifiutato l'incarico. Secondo le norme sulla tutela, però, vi sono condizioni in cui si può domandare e ottenere la dispensa dall'incarico. Qualora ricorrano determinati presupposti, che sono elencati nell'art. 352 c.c.; tra i quali: età superiore a 65 anni; avere più di tre figli; chi esercita altra tutela o amministrazione di sostegno; chi è impedito per infermità di mente, etc.

4. Assunto l'incarico, l'amministratore di sostegno è tenuto a proseguirlo in ogni caso?

Non sarà tenuto a proseguirlo per ipotesi di incompatibilità oppure per motivi di dispensa. Il giudice tutelare può, comunque, esonerare in ogni tempo l'amministratore di sostegno qualora l'ufficio si dimostri eccessivamente gravoso e vi sia possibilità di sostituirlo; come pure nell'ipotesi in cui il gestore si riveli inadeguato all'incarico, o inadempiente.

5. Quali sono i poteri dell'amministratore di sostegno?

I poteri dell'amministratore di sostegno sono quelli stabiliti nel decreto di nomina ovvero in tutti i successivi provvedimenti emessi dal giudice tutelare d'ufficio o sull'impulso di una parte. Esiste una differenza tra atti di assistenza e atti di rappresentanza. All'interno di questa, tra rappresentanza e rappresentanza esclusiva. Col primo termine – assistenza - si fa riferimento ai casi in cui l'amministratore di sostegno si limita (poiché così dispone il decreto) ad affiancare il soggetto debole, senza sostituirlo del tutto, nella gestione di determinati affari. Nel caso di rappresentanza, l'amministratore di sostegno sostituisce totalmente il beneficiario, ovviamente limitatamente a quegli atti specificati nel decreto istitutivo. Per i poteri di rappresentanza esclusiva, invece, il beneficiario non potrà attuare l'operazione che, invece, è del tutto delegata all'amministratore.

6. Vi sono soggetti ai quali non è consentito ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno?

Si, "Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario".

7. Quali sono gli effetti dell'amministrazione di sostegno in capo al beneficiario?

Questa è la rivoluzione copernicana che contraddistingue e differenzia l'amministrazione di sostegno dall'interdizione. "Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana" (ex art. 409 c.c.)

8. Quali atti può e deve compiere l'amministratore di sostegno?

Soltanto quegli atti che a questo sono stati espressamente delegati con il decreto motivato del giudice tutelare.

9. L'amministratore di sostegno ha dei doveri ai quali non può contravvenire?

“Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti” (ex art. 410 c.c.). L'amministratore di sostegno deve, inoltre, annualmente compiere il rendiconto dell'attività economica svolta in nome e per conto del beneficiario e deve relazionare sulle condizioni e qualità di vita del beneficiario al giudice tutelare.

10. Quali atti non può compiere l'amministratore di sostegno?

Determinati atti non possono essere compiuti dall'amministratore di sostegno se non vi è espressa autorizzazione del Tribunale o del giudice tutelare ex art. 374 c.c. e 375 c.c. come ad esempio: - acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio (357); - riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio; - accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni; - fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio (1572) o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età; - promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto (1171 s.), di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi. E ancora: - alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento (376); - costituire pegni o

ipoteche; - procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi; - fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

11. Cosa avviene agli atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di legge o delle disposizioni del giudice?

“Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno” (art. 412 c.c.).

12. E' possibile la revoca dell'amministrazione di sostegno?

“Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione” (art. 413 c.c.).

13. Alcune considerazioni finali

L'istituto dell'amministrazione di sostegno è uno strumento giuridico per alcuni ancora nuovo e, per certi versi, inesplorato e dalle potenzialità considerevoli. Si pensi alla nomina dell'amministratore di sostegno a futura memoria (ovvero “in previsione della propria

futura incapacità”) o, ancora, ai confini tra i poteri dell’amministratore di sostegno (o questi a lui delegabili) e il consenso informato ai trattamenti terapeutici o alla cessazione degli stessi. Per tutte queste e per molte altre considerazioni – ad esempio in materia di invalidità civile, di disabilità, di classificazione della disabilità (Icf) – e per le peculiarità del procedimento processuale di amministrazione di sostegno si ritiene che il beneficiario e l’amministratore di sostegno devono farsi guidare, in alcune scelte prima dell’instaurazione del giudizio e della conseguente nomina e, magari, durante l’espletamento dell’incarico, da soggetti competenti in materia. E’ anche importante comprendere che l’amministrazione di sostegno è un “vestito su misura” che va realizzato caso per caso, in base alle esigenze del singolo, alle peculiarità dello stesso, alle capacità e disponibilità dell’amministratore di sostegno, alla “rete” familiare e sociale creatasi intorno alla persona fragile nonché, e soprattutto, alle legittime aspirazioni di vita e di sviluppo (integrazione lavorativa e sociale) della persona che ne beneficerà. Non una visione “passiva-custodialistica” (vicina all’interdizione), ma dinamica, personalizzata ed adeguata al singolo beneficiario.

Per ulteriori informazioni e assistenza:

Adico Associazione Difesa Consumatori

Via Volturmo 33 – 30174 Mestre Venezia

Tel e fax 041.5349637

[**info@associazionedifesaconsumatori.it**](mailto:info@associazionedifesaconsumatori.it)

[**www.associazionedifesaconsumatori.it**](http://www.associazionedifesaconsumatori.it)